

REGIONE PIEMONTE BU18 30/04/2020

Comune di Gamalero (Alessandria)

Statuto del Comune di Gamalero (art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.).

Allegato



COMUNE DI GAMALERO

Provincia di Alessandria

STATUTO

1° statuto approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 12/12/1990.

2° statuto approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 10/6/2009 e modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 6/2/2012, abrogato e sostituito con deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 19/12/2019.

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - Autonomia del comune	4
Art. 2 - Vocazione europea ed apertura al mondo	4
Art. 3 - Territorio e sede comunale	4
Art. 4 - Stemma. Gonfalone. Fascia tricolore	4
Art. 5 - Finalità politiche, sociali ed economiche	5
Art. 6 - Pari opportunità	6
Art. 7 - Gemellaggi e rapporti internazionali	6
Art. 8 - Forme associative amministrative	6

TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 9 - Organi di governo e loro competenze	7
Art. 10 - Consiglio comunale	7
Art. 11 - Attività consiliare	7
Art. 12 - Consiglio “aperto”	7
Art. 13 - Linee programmatiche di mandato	8
Art. 14 - Commissioni	8
Art. 15 - Consiglieri	8
Art. 16 - Gruppi consiliari	8
Art. 17 - Sindaco	8
Art. 18 - Attribuzioni amministrative del sindaco	9
Art. 19 - Attribuzioni di vigilanza del sindaco	9
Art. 20 - Attribuzioni di organizzazione del sindaco	9
Art. 21 - Deleghe del sindaco	9
Art. 22 - Vicesindaco	10
Art. 23 - Mozione di sfiducia	10
Art. 24 - Cause di cessazione dalla carica di sindaco	10
Art. 25 - Giunta comunale	10
Art. 26 - Nomina e cessazione degli assessori	11
Art. 27 - Funzionamento e competenze della giunta	11
Art. 28 - Giunta e indirizzo politico	11

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 29 - Partecipazione popolare	12
Art. 30 - Associazioni e albo comunale	12
Art. 31 - Consulta comunale delle associazioni	12
Art. 32 - Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi	12
Art. 33 - Petizioni	13
Art. 34 - Referendum	13
Art. 35 - Pubblicazione degli atti	14
Art. 36 - Accesso agli atti e partecipazione ai procedimenti amministrativi	14

TITOLO IV - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 37 - Gestione	14
Art. 38 - Nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni	14
Art. 39 - Convenzioni	14
Art. 40 - Consorzi	15
Art. 41 - Accordi di programma	15

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 42 - Ordinamento	15
Art. 43 - Attività finanziaria del comune	15
Art. 44 - Patrimonio e inventario	16
Art. 45 - Bilancio comunale	16
Art. 46 - Organo di revisione economico-finanziaria	16
Art. 47 - Tesoreria	16

TITOLO VI - UFFICI

Art. 48 - Articolazione della struttura organizzativa	17
Art. 49 - Segretario comunale	17
Art. 50 - Conferimento di funzioni e responsabilità dirigenziali	17
Art. 51 - Conferenza dei responsabili dei servizi	17
Art. 52 - Incarichi a contratto	17

TITOLO VII - NORME FINALI

Art. 53 - Approvazione dello statuto	18
Art. 54 - Modifiche dello statuto	18
Art. 55 - Entrata in vigore	18

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

Autonomia del comune

1. Il comune di Gamalero determina, in modo autonomo, il proprio indirizzo politico-amministrativo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica.
2. Il presente statuto stabilisce le forme e le modalità attraverso cui si realizza l'autogoverno della Comunità gamalerese e detta le norme fondamentali relative all'organizzazione ed allo svolgimento dell'azione dell'ente.

Art. 2

Vocazione europea ed apertura al mondo

1. Il rafforzamento dei legami con gli altri paesi dell'Unione europea, il compiuto utilizzo delle potenzialità e delle opportunità derivanti dall'appartenenza all'Unione, il riconoscimento degli obblighi connessi ai vincoli comunitari, l'impegno per l'accelerazione e l'intensificazione del processo di integrazione europea costituiscono, per il comune di Gamalero, obiettivi fondamentali della propria azione politico-amministrativa.
2. Il comune favorisce l'apertura della Comunità locale a persone e gruppi di altre culture ed etnie secondo criteri di accoglienza, nel contesto dell'inderogabile rispetto dell'ordinamento statale, regionale e locale.

Art. 3

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del comune è costituita dal concentrico e dalla frazione di San Rocco.
2. Il territorio comunale si estende per Kmq. 12,8 e confina con i comuni di Carentino, Frascaro, Castellazzo Bormida, Sezzadio, Cassine e Mombaruzzo.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel concentrico, in Piazza Passalacqua, 3; presso detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
4. Per esigenze particolari, previa l'autorizzazione del sindaco, il consiglio e la giunta possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, purché nel territorio comunale.
5. La modifica della ubicazione della sede comunale è disposta dal consiglio, con la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 4

Stemma. Gonfalone. Fascia tricolore

1. Il comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Gamalero.
2. Lo stemma rappresenta la riproduzione del castello detto Castelmerlino. La blasonatura, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 9/10/2002, è la seguente: *"di azzurro, al castello di argento, murato di nero, merlato alla ghibellina, le due torri ognuna di tre, il fastigio di nove, chiuso di nero, finestrato di due nelle torri, una e una, dello stesso, esso castello sormontato dalla stella di cinque raggi d'oro e fondato su tre basse colline, di verde, fondate in punta, la collina posta a sinistra con entrambi i declivi visibili, le altre due colline con i declivi a sinistra parzialmente celati. Ornamenti esteriori da Comune"*.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco o da un proprio rappresentante, si può esibire il gonfalone nella seguente foggia, come previsto dal D.P.R. sopracitato: *"drappo di giallo, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma*

sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto giallo con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati di argento".

4. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.
5. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge.
6. Nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone.
7. Il sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5

Finalità politiche, sociali ed economiche

1. Il comune ispira la sua azione alle seguenti finalità:
 - a) svolge funzioni politiche, normative e di governo ispirandosi ad ideali di pace, di solidarietà, di progresso civile e democratico, di progresso economico equo e solidale, riconoscendo nella Resistenza, nella Lotta di Liberazione e nell'Unità Nazionale un riferimento costante alla riaffermazione dei principi che hanno dato vita alla Costituzione italiana;
 - b) concorre a garantire, a tutti i cittadini, pari condizioni di istruzione scolastica, di opportunità culturali, di integrazione sociale, di accesso al lavoro e all'abitazione. Promuove, inoltre, opportunità sportive, ricreative, nonché la solidarietà tra i cittadini, a tutela delle fasce più svantaggiate della popolazione;
 - c) promuove l'integrazione dei cittadini con disabilità, concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della loro personalità nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione dell'ambiente e nella mobilità;
 - d) riconosce nella differenza tra i sessi un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile della società e promuove azioni volte a rimuovere gli ostacoli, che impediscono la realizzazione di pari opportunità, anche con l'istituzione di appositi organismi;
 - e) favorisce l'autonomo apporto dei giovani e degli anziani alla vita comunitaria ed istituzionale, anche attraverso appositi organismi;
 - f) concorre alla salvaguardia dei diritti dei minori ed alla piena tutela della loro integrità psico-fisica, erogando idonei servizi;
 - g) riconosce l'essenziale ruolo della famiglia per il benessere sociale e ne favorisce la funzione; sostiene il diritto alla maternità e favorisce la procreazione responsabile;
 - h) riconosce, nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico, archeologico, artistico e paesaggistico, un obiettivo prioritario. Contribuisce a migliorare la qualità della vita. Assume la salvaguardia dell'ambiente come tratto qualificante della sua azione. Opera per mantenere il territorio libero da impianti nucleari e tende a ridurre le fonti inquinanti. Favorisce la collaborazione con gli enti territoriali e con le associazioni interessate alla salvaguardia ed alla tutela dell'ambiente e del patrimonio storico ed artistico;
 - i) concorre allo sviluppo economico, culturale e sociale della Comunità, compatibilmente con le risorse finanziarie ed umane. Adotta iniziative di promozione e conforma l'esercizio

dell'attività a criteri di economicità, efficacia ed efficienza, mediante la qualificazione dei servizi;

- j) valorizza le iniziative dei cittadini e delle loro associazioni per mantenere le tradizioni popolari;
- k) favorisce l'integrazione dei cittadini stranieri, sulla base del reciproco rispetto dei diritti e dei doveri, concorre a tutelarne il diritto al lavoro ed alla salute, nonché ogni iniziativa volta a promuovere la reciproca conoscenza ed il rapporto umano tra le diverse culture;
- l) promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative di ricerca, di educazione, di informazione e di cooperazione, partecipando anche ad appositi organismi;
- m) indirizza le scelte di salvaguardia del paesaggio, degli elementi naturali, che caratterizzano il territorio;
- n) tutela le attività connesse all'agricoltura.

Art. 6

Pari opportunità

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
 - b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità tra uomini e donne, sul lavoro;
 - c) garantisce la partecipazione delle dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale, in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
 - d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della comunità europea, in materia di pari opportunità.
2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta, trova applicazione quanto previsto dalla legge.

Art. 7

Gemellaggi e rapporti internazionali

1. Il comune promuove rapporti di amicizia e aderisce a forme di collaborazione e solidarietà con altri enti territoriali, sia in ambito europeo che extraeuropeo, al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo internazionale ed il superamento delle barriere tra i popoli e le culture.

Art. 8

Forme associative amministrative

1. In attuazione dei principi di adeguatezza e differenziazione della funzione amministrativa, il comune persegue e sostiene le iniziative finalizzate alla gestione in forma associata di funzioni e di servizi, al fine di razionalizzare e programmare l'uso delle risorse finanziarie ed umane disponibili in un ambito territoriale più ampio.

A tal scopo, il comune di Gamalero propone e favorisce la gestione associata di servizi e di funzioni di propria competenza, coordinando la sua azione con altre realtà territoriali e con l'eventuale concorso di altri enti, facendo ricorso allo strumento delle convenzioni, dell'unione di comuni, dei consorzi in forma associata e degli accordi di programma.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 9

Organi di governo e loro competenze

1. Sono organi di governo del comune: il consiglio, il sindaco e la giunta.
2. Agli organi di governo competono:
 - a) l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, con la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;
 - b) l'adozione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito delle loro funzioni;
 - c) la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 10

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è il supremo organo politico del comune e rappresenta l'intera Comunità.
2. Il consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, stabilisce l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
3. La presidenza del consiglio è attribuita al sindaco o, in caso di assenza o impedimento temporaneo, al vicesindaco. In caso di assenza di entrambi, la presidenza è attribuita al consigliere nominato dal sindaco, con proprio decreto.
4. Il consiglio, entro i termini di legge definisce, su proposta del sindaco, gli indirizzi ai quali quest'ultimo deve attenersi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Provvede, altresì, alla nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, nei casi previsti dalla legge.

Art. 11

Attività consiliare

1. L'attività del consiglio si svolge in sedute da tenersi in sessioni ordinarie, straordinarie e urgenti.
2. Il consiglio si riunisce in sessione ordinaria su iniziativa del sindaco, che stabilisce la data e formula l'ordine del giorno della relativa seduta. Inoltre, si riunisce per iniziativa di almeno un quinto dei consiglieri, con l'obbligo di inserire all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. Il consiglio, in entrambi i casi, è convocato dal sindaco.
3. Il regolamento del consiglio disciplina lo svolgimento di tutta l'attività consiliare.

Art. 12

Consiglio "aperto"

1. Al fine di garantire la più ampia partecipazione popolare all'attività amministrativa, il presidente del consiglio comunale può indire incontri su temi di particolare interesse, nelle forme del consiglio "aperto".
2. In tali sedute, secondo le modalità regolamentari, è consentito al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione.
3. Durante le sedute del consiglio "aperto" è possibile deliberare solo le proposte presentate prima della sua convocazione.

Art. 13

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di insediamento del consiglio, il sindaco presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Una volta per ogni esercizio finanziario, il consiglio potrà procedere alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche, su iniziativa del sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

Art. 14

Commissioni

1. Il consiglio può istituire, con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di indirizzo, di controllo politico-amministrativo, di indagine, di inchiesta e di studio. Dette commissioni sono composte da consiglieri nominati con votazione in forma palese.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale.

Art. 15

Consiglieri

1. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute consiliari.
2. Il consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive del consiglio, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto. Il consigliere, che è impossibilitato ad intervenire alla seduta del consiglio, deve darne comunicazione, scritta, motivata al presidente, entro un giorno dallo svolgimento della seduta.
3. Il presidente del consiglio, dopo la terza assenza consecutiva non giustificata da parte del consigliere, procede d'ufficio a notificare allo stesso la contestazione delle assenze non giustificate, invitandolo a comunicare, entro dieci giorni dalla notifica, le cause delle assenze.
4. Qualora, decorsi dieci giorni dalla notifica, il consigliere non presenti le giustificazioni, il consiglio, con votazione in forma palese, ne dichiara la decadenza e procede, nella stessa riunione, alla surrogazione.
5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno consegnati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
6. I consiglieri hanno il diritto di ottenere, dagli uffici del comune, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 16

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi e designare i rispettivi capigruppo, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio.

Art. 17

Sindaco

2. Il sindaco, prima di assumere le funzioni, nella prima riunione del consiglio, presta innanzi al medesimo il seguente giuramento: *"Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana"*.
3. Distintivo del sindaco, nell'esercizio delle proprie funzioni, è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del comune, da indossare a tracolla.

4. Il sindaco rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, di cui assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
5. Il sindaco esercita le funzioni conferitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali, attribuite al comune.

Art. 18

Attribuzioni amministrative del sindaco

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente.
2. Il sindaco adotta gli atti di propria competenza, sotto forma di decreti e ordinanze.
3. I decreti hanno efficacia immediata dopo la loro adozione, salvo che stabiliscano una diversa decorrenza. Essi sono soggetti a pubblicazione, secondo le modalità dettate dal regolamento.
4. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale ed in particolare:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - b) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive generali per l'azione amministrativa ed indicando obiettivi, priorità ed attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, nel rispetto delle deleghe assegnate agli assessori;
 - c) rappresenta il comune in giudizio;
 - d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
 - e) nomina il segretario comunale;
 - f) attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

Art. 19

Attribuzioni di vigilanza del sindaco

1. Il sindaco, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, avvalendosi del segretario, promuove le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

Art. 20

Attribuzioni di organizzazione del sindaco

1. Il sindaco nell'esercizio delle proprie funzioni di organizzazione:
 - a) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento del consiglio;
 - b) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - c) organizza conferenze periodiche con gli assessori ed i responsabili della gestione, per l'esame preliminare di proposte funzionali alla formazione di atti di direzione, di pianificazione e di programmazione;
 - d) esercita i poteri di polizia, nelle adunanze consiliari da lui presiedute.

Art. 21

Deleghe del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, ad ogni assessore, il compito di sovrintendere al funzionamento di servizi ed uffici.
2. Il conferimento delle deleghe, rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.
3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ciascun assessore, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e può, in qualunque momento, avocare a sé le funzioni delegate.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni devono essere comunicate, per iscritto, ai singoli assessori.
5. Nell'esercizio delle attività delegate, gli assessori sono responsabili di fronte al sindaco, nelle forme e nei modi disposti dalla legge e dal presente statuto.
6. Il sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può assegnare ad uno o più consiglieri il compito di coadiuvarlo nell'esame e nello studio di materie e di problemi specifici.

Art. 22

Vicesindaco

1. Il vicesindaco ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.
2. Nel caso eccezionale di contemporanea assenza o impedimento del sindaco e del vicesindaco, la funzione di sindaco è esercitata dall'assessore nominato dal sindaco, con proprio decreto.

Art. 23

Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni, dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
2. Nell'ordine del giorno contenente la mozione di sfiducia non possono essere inseriti altri argomenti.
3. Il voto del consiglio contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

Art. 24

Cause di cessazione dalla carica di sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Fino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, ai sensi di legge.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio determina, in ogni caso, la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta.

Art. 25

Giunta comunale

1. La giunta comunale è nominata dal sindaco. Essa è composta dal sindaco, che la presiede e da un numero di assessori, entro il tetto massimo previsto dalla legge, di cui uno investito della carica di vicesindaco.
2. Gli assessori sono tenuti ad informare il sindaco su ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico-amministrativa dell'ente.

3. Gli assessori sono scelti tra i consiglieri. Gli assessori possono anche essere scelti al di fuori del consiglio, con l'eccezione del vicesindaco, purché dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 26

Nomina e cessazione degli assessori

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio nella prima seduta, successiva alle elezioni.
2. Il sindaco, nel caso sia venuto meno il rapporto fiduciario, può, in ogni momento, procedere alla revoca degli assessori. Dell'adozione del provvedimento è tenuto a darne motivata comunicazione al consiglio, nella prima seduta utile.
3. Le dimissioni degli assessori sono rassegnate, irrevocabilmente, in forma scritta, al sindaco ed hanno efficacia dal momento della loro presentazione.
4. Delle dimissioni e della nomina del nuovo assessore verrà data motivata comunicazione al consiglio, nella prima seduta utile.

Art. 27

Funzionamento e competenze della giunta

1. La giunta è convocata dal sindaco, il quale ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. La convocazione, anche in via orale, deve pervenire agli assessori almeno il giorno prima.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali, provvedendo:
 - a) a svolgere un'attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio;
 - b) a dare attuazione agli indirizzi generali di governo, approvati dal consiglio, mediante atti che individuano le priorità, i mezzi da impiegare ed i criteri da seguire, da parte dei responsabili dei servizi;
 - c) ad adottare i regolamenti di organizzazione e quelli per i servizi, i provvedimenti di determinazione della dotazione organica, di applicazione dei C.C.N.L. e di approvazione dei contratti decentrati, nonché la determinazione degli obiettivi e delle risorse da assegnare ai servizi;
 - d) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

Art. 28

Giunta e indirizzo politico

1. Le funzioni di indirizzo politico-amministrativo si esplicano, in particolare, attraverso:
 - a) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi ed indirizzi generali dell'attività amministrativa e della gestione;
 - b) l'individuazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra le unità organizzative;
 - c) la definizione degli interventi finanziari a favore o nei confronti di terzi;
 - d) le nomine, le designazioni e gli atti analoghi ad essa attribuiti da specifiche disposizioni.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 29

Partecipazione popolare

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il comune riconosce le libere forme associative, privilegiando le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini sono consentite forme dirette di tutela dei loro interessi, tramite l'intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici, su determinate questioni.

Art. 30

Associazioni e albo comunale

1. Il comune di Gamalero, coerentemente con il principio costituzionale di sussidiarietà, riconosce quali interlocutori privilegiati le associazioni di cittadini che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di programmazione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale, di tutela del patrimonio artistico e culturale, di protezione civile, di promozione dello sport e del tempo libero, nonché quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
2. Il comune, al fine di consentire la collaborazione ed il coinvolgimento delle associazioni, istituisce l'albo comunale delle associazioni, presenti od operanti nel territorio.
3. I requisiti e le modalità di iscrizione all'albo sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dal consiglio.

Art. 31

Consulta comunale delle associazioni

1. La consulta comunale delle associazioni ha finalità di proposta, di stimolo e di aggregazione per le associazioni presenti od operanti sul territorio. E' lo strumento di partecipazione idoneo per l'integrazione tra istituzioni pubbliche ed associazioni, nel pieno rispetto delle diversità culturali, politiche, religiose ed etniche.
2. La consulta, inoltre, ha lo scopo di coordinare e di migliorare le attività e le manifestazioni programmate dalle varie realtà associative iscritte all'albo, redigendo annualmente, con le stesse, un calendario comune.
3. Il funzionamento e le attività saranno disciplinate da apposito regolamento, approvato dal consiglio.

Art. 32

Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi

1. Il consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi ha lo scopo di favorire la partecipazione degli studenti alla vita istituzionale.
2. Il consiglio delle ragazze e dei ragazzi ha il compito di deliberare, in via consultiva, sulle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio delle ragazze e dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento, approvato dal consiglio.

Art. 33

Petizioni

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, possono presentare petizioni agli organi dell'amministrazione, per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. Esse devono essere indirizzate al sindaco e regolarmente firmate dagli interessati in calce al testo, comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione ed i dati anagrafici dei firmatari.
3. Il sindaco fornirà una risposta scritta, entro sessanta giorni dal ricevimento della petizione al protocollo dell'ente, previa acquisizione del parere degli organi competenti.
4. Le risposte saranno pubblicate all'albo pretorio, al fine di permetterne la conoscenza ai soggetti interessati.
5. Se la petizione assume interesse per l'intera Comunità, il sindaco potrà porla in discussione in una seduta del consiglio.

Art. 34

Referendum

1. Il comune utilizza il referendum quale strumento di partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa dell'ente, che si realizza attraverso l'indizione di referendum propositivi, consultivi o abrogativi su materie di esclusiva competenza locale, tranne:
 - a) la revisione dello statuto;
 - b) il regolamento del consiglio comunale;
 - c) la designazione e la nomina di rappresentanti comunali;
 - d) l'espropriazione per pubblica utilità;
 - e) lo stato giuridico ed economico del personale;
 - f) l'approvazione del bilancio preventivo o del rendiconto di gestione;
 - g) la disciplina delle tariffe e dei tributi;
 - h) l'adozione di strumenti di pianificazione;
 - i) argomenti già oggetto di referendum nell'ultimo quinquennio.
2. I referendum possono essere indetti in uno dei seguenti modi:
 - a) decisione del consiglio comunale assunta a maggioranza dei suoi componenti;
 - b) richiesta di un numero non inferiore al venti per cento degli iscritti nelle liste elettorali comunali, alla data dell'ultima revisione.
3. Il referendum non può contenere più di un quesito da sottoporre agli elettori. Esso deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. Il quesito è valido se partecipa alla votazione almeno la maggioranza degli aventi diritto.
4. La proposta è approvata se la risposta affermativa ottiene la maggioranza dei voti espressi.
5. Il referendum si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti.
6. Il referendum non può svolgersi in coincidenza con altre consultazioni elettorali di qualsiasi natura.
7. Non possono essere tenuti contemporaneamente più di tre referendum.
8. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, il consiglio comunale adotta i relativi atti.

Art. 35

Pubblicazione degli atti

1. La pubblicazione degli atti avviene all'albo pretorio.
2. Il comune, al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata e tempestiva degli atti, degli avvisi e di quant'altro riguarda l'ente, può provvedere all'individuazione di forme e di strumenti informatici, nel rispetto del principio di trasparenza della pubblica amministrazione.

Art. 36

Accesso agli atti e partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Il regolamento comunale disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi e le sue limitazioni, nonché gli eventuali costi di riproduzione a carico degli interessati ed individua le modalità di partecipazione dei cittadini in materia di procedimento amministrativo.

TITOLO IV

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 37

Gestione

1. L'attività diretta a conseguire la maggiore utilità collettiva, nel quadro delle finalità sociali, che costituiscono l'obiettivo del comune, viene svolta dall'ente attraverso i servizi pubblici che vengono istituiti e gestiti ai sensi di legge.
2. Per la gestione dei servizi pubblici, il comune sceglie le forme che garantiscono la migliore attuazione degli stessi, ricercando una possibile collaborazione dei privati.
3. La scelta delle forme di gestione viene decisa dal consiglio, su proposta del sindaco e della giunta, secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza.

Art. 38

Nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni

1. Gli amministratori delle società, delle istituzioni e degli enti nei quali il comune partecipa vengono nominati dal sindaco, sulla base degli indirizzi formulati dal consiglio, fra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza.
2. Gli amministratori possono essere revocati dal sindaco per gravi violazioni di legge o gravi irregolarità nella gestione, o documentata inefficienza od esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi del comune, ovvero, in caso di pregiudizio degli interessi dell'ente.

Art. 39

Convenzioni

1. Al fine di svolgere, in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 40

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio congiunto di funzioni, il consiglio può deliberare la costituzione di un consorzio oppure l'adesione ad uno già esistente, con altri comuni e/o altri enti pubblici, approvando a maggioranza assoluta dei componenti assegnati:
 - a) lo statuto del consorzio;
 - b) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie tra gli enti consorziati.

Art. 41

Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altre amministrazioni, nonché di soggetti pubblici e privati, il sindaco può promuovere la conclusione o la partecipazione ad accordi di programma, per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Per l'attuazione degli accordi suddetti si applicano le disposizioni previste dalla legge.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 42

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento di contabilità.
2. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 43

Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni da imposte erariali e regionali, tasse, diritti e tariffe per i servizi pubblici, i trasferimenti erariali e regionali, da altre imposte proprie, anche di natura patrimoniale, da risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
3. Il comune applica le imposte, tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività, stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 44

Patrimonio e inventario

1. Il patrimonio dell'ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi suscettibili di valutazione economica.
2. La gestione patrimoniale dell'ente è uniformata a criteri di conservazione e di valorizzazione dello stesso.
3. L'inventario è il documento di rilevazione, descrizione e valutazione degli elementi patrimoniali, ad una certa data. Tutti i beni di qualsiasi natura ed i diritti di pertinenza del comune devono essere inventariati, fatta eccezione per i beni mobili esclusi dalla legge o dal regolamento di contabilità. Esso deve essere gestito in conformità alle sopracitate disposizioni.

Art. 45

Bilancio comunale

1. Il bilancio di previsione finanziario costituisce la proiezione delle spese e delle entrate relative ai programmi indicati nel documento unico di programmazione semplificato. Esso è redatto con riferimento ad un orizzonte temporale triennale, secondo lo schema approvato dalla giunta e contiene le previsioni di competenza, nonché, limitatamente al primo anno, le previsioni di cassa.
2. Al bilancio di previsione finanziario sono allegati tutti i documenti previsti dalle norme pro tempore vigenti.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce le procedure e le modalità di programmazione finanziaria, di gestione del bilancio e di rendicontazione, nonché di svolgimento delle verifiche e dei controlli, al fine di garantire il buon andamento dell'attività gestionale, sia sotto il profilo economico – finanziario che quello amministrativo – patrimoniale.

Art. 46

Organo di revisione economico-finanziaria

1. Il revisore dei conti è un organo di controllo interno, nominato dal consiglio.
2. Ha il compito di garantire che l'attività amministrativa sia conforme agli obiettivi stabiliti dalla legge. Esso esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione ed amministrazione dei beni del comune e delle istituzioni, verificando la legittimità delle spese e l'esatta riscossione delle entrate.
3. Redige il parere che accompagna la proposta di deliberazione del bilancio preventivo finanziario e del rendiconto. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il revisore ha accesso a tutti gli uffici, per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha diritto di ottenere, direttamente dagli stessi, copie degli atti e dei documenti.

Art. 47

Tesoreria

1. Il comune ha un servizio di tesoreria; i rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

TITOLO VI UFFICI

Art. 48

Articolazione della struttura organizzativa

1. L'ente si articola in unità organizzative, dotate di diversi gradi di autonomia e complessità secondo l'ordinamento vigente.

Art. 49

Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Lo stato giuridico, il trattamento economico ed ogni altro aspetto connesso alla carriera del segretario sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di categoria.
3. Fatte salve le competenze e le funzioni attribuitegli dalla legge, il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza e vigilanza giuridico-amministrativa, nei confronti di tutti gli atti e degli organi dell'ente, sulla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
4. Il segretario è il capo del personale nei confronti del quale esercita il potere disciplinare ed adotta le relative sanzioni previste dalla legge e dal C.C.N.L. dei dipendenti.
5. Il segretario non partecipa alle sedute degli organi dell'ente quando si trova in stato di incompatibilità. In tal caso è sostituito, in via temporanea, da un componente del consiglio, nominato dal sindaco.

Art. 50

Conferimento di funzioni e responsabilità dirigenziali

1. Spettano ai responsabili dei servizi dell'ente tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, secondo i criteri e le norme dettati dalla legge.
2. Il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi specifica, nel rispetto delle norme di legge, le attribuzioni ed i compiti dei responsabili dei servizi preposti alle varie articolazioni organizzative del comune.

Art. 51

Conferenza dei responsabili dei servizi

1. È l'organismo ausiliario consultivo interno, presieduto dal segretario e composto da tutti i responsabili dei servizi, con finalità di coordinamento operativo dell'attività gestionale dell'ente. Si riunisce su iniziativa del segretario o di uno o più responsabili dei servizi, per l'esame congiunto di problematiche di comune interesse.

Art. 52

Incarichi a contratto

1. Il sindaco, previa deliberazione della giunta, può, per un periodo non superiore alla durata del suo mandato, proporre alla funzione dirigenziale persona assunta fiduciarmente, ai sensi di legge, e con le modalità previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

TITOLO VII
NORME FINALI

Art. 53

Approvazione dello statuto

1. Lo statuto è approvato dal consiglio con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora detta maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Lo statuto viene approvato se ottiene, per due volte successive, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

Art. 54

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono approvate dal consiglio con le medesime modalità e procedure previste per l'approvazione.
2. Ogni iniziativa di modifica dello statuto respinta dal consiglio, non può essere riproposta se non è decorso almeno un anno dalla data della deliberazione di rigetto.
3. La proposta di abrogazione totale o parziale dello statuto deve essere presentata al consiglio, congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo.

Art. 55

Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte, all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.